

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO SUPERIORE "IVAN PIANA" (BGIS00700Q)

Istituto Tecnico Settore Economico/Commerciale "Ivan Piana' Istituto Tecnico Settore Tecnologico/Industriale "Galileo Galilei" Istituto Professionale Socio Sanitario





VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE DIDATTICHE, SOGGIORNO LINGUISTICO

Revisionato dal Consiglio d'istituto il 15.02.2024

Art.1 - Finalità

Le visite guidate e i viaggi, le visite di istruzione, i soggiorni linguistici ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche professionali che costituiscano il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità rientranti tra le attività integrative della scuola.

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici momenti di evasione.

- I viaggi d'istruzione, le visite guidate e le gite sono finalizzate ai seguenti obiettivi:
- a) socializzazione dei gruppi classe, in particolare per le classi iniziali dei corsi;
- b) conoscenza del patrimonio artistico, ambientale ed economico di realtàurbane nazionali ed estere;
- c) conoscenza delle realtà produttive relative alle materie tecniche di studio;
- d) scambi e gemellaggi con Istituti scolastici sia nazionali che europei.

Le disposizioni contenute nella Nota MIUR prot. n. 2209 del 11/4/2012 stabiliscono che "a decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore.

L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve quindi tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (art. 7, D.lgs. 97/1994), e dal Consiglio di istituto nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera "e", D.lgs. 297/1994).

Pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. 291/1992; D.lgs 111/1995; C.M. 623/1996; C.M. 181/1997; D.P.C.M. 349/1999),

costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo". In virtù di queste disposizioni, si evince che viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere strettamente correlate con la programmazione didattica e educativa e con gli orientamenti del POFT.

Pertanto gli Organi collegiali interessati sono diversi:

- i Consigli di classe con apposite delibere, formuleranno le 1. proposte di viaggi verbalizzandoli e compilando l'apposita modulistica; il Collegio docenti con l'approvazione del PTOF, determina gli orientamenti di programmazione educativa e didattica cui i consigli si atterranno nelle proposte di viaggi e i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici e alla scelta delle classi e delle mete; il Piano viaggi/visite d'istruzione/attività sarà oggetto di apposita delibera entro il 31 ottobre o eventuale ratifica nelle sedute successive a quelle delle proposte dei Consigli;
- 2. il Consiglio di istituto valuta le proposte in relazione all'organizzazione dei viaggi e alle disponibilità finanziarie di bilancio e ne delibera la realizzazione entro il 31 ottobre.

Art. 3 Regolamento

- 1. I Consigli di classe approvano le attività (uscite, visite o viaggi d'istruzione, soggiorni linguistici) che vengono poi sottoposte (Piano viaggi/visite d'istruzione/attività) alla delibera degli Organi collegiali entro il mese di ottobre.
- 2. Sino all'avvenuta delibera degli Organi Collegiali le attività non possono essere effettuate.
- 3. E' prevista una maggiorazione giornaliera a carico delle famiglie per la copertura delle spese pasti dei docenti (se non inclusa) in base a tabelle ministeriali di spesa.
 - I Consigli di classe sono i responsabili della stesura, dell'approvazione e della designazione del docente Referente, degli accompagnatori (un accompagnatore ogni 12 allievi per viaggi all'estero, un accompagnatore ogni 10 allievi per soggiorni linguistici ed uno ogni 15 allievi per viaggi/visite in Italia. Nel caso in cui dovesse partecipare una sola classe: 2 accompagnatori) e dei sostituti, nonché degli alunni partecipanti al progetto stesso.
- 4. E' consentita la partecipazione alla visita/viaggio d'istruzione/soggiorno linguistico solose l'allievo/a ha dimostrato di avere un ottimo comportamento nelle normali attività didattiche.
- 5. Le decisioni del Consiglio di Classe in merito ad adesioni globali (come in merito alle esclusioni) di una classe ai progetti predisposti debbono essere motivate e verbalizzate.
- 6. Spetta al Consiglio di Classe assumersi la responsabilità di valutare il comportamento della classe e dei singoli alunni in merito alla partecipazione alla visita/viaggio d'istruzione/soggiorno linguistico.
- 7. La partecipazione al viaggio d'istruzione/soggiorno linguistico per allievi sottoposti a particolari terapie farmacologiche richiedenti prescrizioni mediche o con gravi problemi di salute accertati è subordinata all'accompagnamento di un genitore o persona maggiorenne delegata da entrambi i genitori dell'allievo.
- 8. In occasione di scioperi, manifestazioni, autogestioni, la

- responsabilità è di tipo personale ed individuale e, pertanto, all'interno dell'Istituto e della singola classe possono esserci comportamenti diversificati con conseguenze diversificate in merito all'eventuale partecipazione ai viaggi d'istruzione. I giorni persi per assenze arbitrarie sono comunque da detrarre dal numero di giorni a disposizione per viaggi d'istruzione.
- 9. E' vincolante che almeno un docente accompagnatore sia il Responsabile dell'elaborazione e della realizzazione dell'attività, mentre un altro docente o altri dovrà/anno assumere la figura di accompagnatore/i in base al numero degli studenti (è prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni 12 allievi per viaggi all'estero, uno ogni 10 per soggiorni linguistici ed uno ogni 15 allievi per viaggi/visite in Italia, fermorestando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e se il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta - . Nel caso in cui dovesse partecipare una sola classe: 2 accompagnatori). L'indicazione del docente accompagnatore e del docente accompagnatore/Referente del progetto, dei relativi supplenti deve essere definita nel Verbale del Consiglio di classe nel quale viene approvato/a il/la visita/ viaggio d'istruzione/soggiorno linguistico.
- 10. Per gli alunni che siano stati esclusi dai progetti o che abbiano autonomamente deciso di non parteciparvi, è vincolante la frequenza regolare delle lezioni, sia per attività di recupero che per attività di approfondimento, con i docenti della classe non impegnati nel viaggio di istruzione o con inserimento in classi parallele.
- 11. Gli studenti che partecipano al Soggiorno linguistico possono aderire anche al viaggio d'istruzione organizzato per la classe di frequenza ed alle attività didattiche previste dalla programmazione d'inizio anno, ove non si sovrappongono le attività.
- 12. Sarà cura della scuola garantire la sostituzione degli insegnanti

che accompagnano gli studenti

nei viaggi di istruzione, provvedendo all'utilizzo sia degli insegnanti rimasti a disposizione in relazione all'assenza delle classi che sono in viaggio. All'occorrenza, qualora sia impossibile garantire la completa sostituzione dei docenti assenti sarà consentito accorpare gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione ad altri gruppi classe.

- 13. L'attività potrà essere effettuata solo con la partecipazione di almeno il 75% degli studenti della classe all'atto dell'adesione al viaggio.
- 14. I docenti potranno svolgere un solo viaggio di istruzione di più giorni per ogni anno scolastico.
- 15. Ogni classe può partecipare, per ogni anno scolastico, ad un solo viaggio di istruzione dipiù giorni. Non spetta invece alcun recupero per il docente nel caso i giorni delle uscite/viaggi comprendano l'eventuale "giorno libero", mentre gli spetta il recupero compensativo nel caso i giorni di viaggio comprendano la domenica.
- 16. Il Consiglio di Classe pianifica, sulla base della disponibilità dei docenti accompagnatori, il programma di massima delle visite didattiche e aziendali dell'intero anno scolastico.
- 17. I docenti possono essere disponibili ma non obbligati ad accompagnare gli allievi. Senzatale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzata.
- 18. Non si prevede l'obbligo della partecipazione dell'insegnante di sostegno e si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, invia prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno. L'accompagnatore, quindi, potrebbe anche essere un altro docente, un collaboratore scolastico o il genitore dell'allievo in disabilità, non per forza quello di sostegno.
- 19. Per visite didattiche o aziendali si intendono le uscite di mezza o intera giornata lavorativa per svolgere attività didattiche presso enti o ambienti esterni e sono programmate tra le attività

integrative proposte dal singolo docente o dai gruppi di Dipartimento ed approvate dal Consiglio di classe nella sua completezza. Qualora il progetto preveda di superare spazio e tempo sopra definiti, l'attività deve assumere il carattere e la tipologia del viaggio d'istruzione o del soggiorno linguistico.

- 20. Nelle visite didattiche ed aziendali, i costi sono a carico totale degli alunni.
- 21. L'indicazione è che i costi di viaggio comunicati alle famiglie comprendano il viaggio, il vitto, i costi relativi a ingressi, visite e guide, trasporti e ogni altro costo prevedibile.
- 22. Deve essere fatta annotazione alle famiglie degli studenti tramite circolare.
- 23. Le famiglie devono provvedere a dare comunicazione alla scuola relativamente ad intolleranze alimentari, allergie, assunzione di farmaci da parte dello studente partecipante all'attività.

Art. 4 Responsabilità/compiti del docente accompagnatore

Fermo restando quanto sancito dalla normativa in materia di responsabilità circa il rapporto docente accompagnatore/numero alunni, si stabilisce, tra le azioni organizzative finalizzate a prevenire situazioni pregiudizievoli e di dannosità nei confronti degli studenti, anche maggiorenni, il dovere di una sorveglianza in prossimità, da intendersi come obbligo da parte del docente accompagnatore di vigilare sulla sicurezzae l'incolumità dello studente, per tutto il tempo ed in tutti gli ambienti, in cui questi, fruisce della prestazione scolastica e quindi, non solo rispetto ai mezzi di trasporto utilizzati, ma anche alle strutture alberghiere, di ristorazione, nonché, a tutti gli altri luoghi di intrattenimento.

Resta inteso che, secondo i costanti orientamenti giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, durante iviaggi e le gite di istruzione, il docente accompagnatore è tenuto all'obbligo della vigilanza, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 cod. civ. (c.d. *culpa in vigilando*), salvo i casi in cui vi è la dimostrazione da parte della scuola di non aver potuto impedire l'evento e salvo le integrazioni di cui all'art. 61 legge 11/07/1980, n. 312, limitative della responsabilità del dirigente scolastico e dei docenti ai soli casi di dolo o colpa grave.

Ne consegue che, nei casi in cui vi sia la prova positiva da parte del docente accompagnatore di non aver potuto impedire il fatto dannoso, la responsabilità, non grava in capo al personale scolastico, che rimane privo di legittimazione passiva, sia in caso di azione risarcitoria per danni arrecati da un allievo ad un altro allievo, sia in caso di danni provocati da autolesioni.

A bordo del pullman il docente accompagnatore ha l'obbligo di:

- 1. osservare ed eventualmente segnalare anomalie al momento della partenza per il viaggio di istruzione, sia relative alle condizioni del veicolo che al suo autista: che non abbia le gomme lisce o fanali e parabrezza rotti;
- 2. prestare attenzione al comportamento del conducente di un autobus. Si ricorda che questo non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità;
- 3. prestare attenzione che il conducente durante la guida non faccia uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare;
- 4. prestare attenzione al fatto che il conducente rispetti i tempi di guida e di riposo. É opportuno che gli accompagnatori sappiano che il conducente di un autobus deve rispettare il periodo diguida giornaliero (9 ore estese fino a 10 non più di due volte la settimana); il periodo di guida settimanale e bisettimanale (56 ore e, complessivamente, in due settimane, 90 ore); fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale (dopo un periodo di guida di quattro ore emezza il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 30 minuti, intercalate nelle quattro ore e mezza;
- 5. prestare attenzione al fatto che il conducente tenga una velocità adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entroi limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada 2 S'invitano gli insegnanti a segnalare alla Polizia stradale, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti del conducente considerati arischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta e di dare informazione tempestiva alla scuola-ufficio alunni. C'è la possibilità di rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale più vicina alla scuola e richiedere l'intervento della stessa per un controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell'idoneità del veicolo e del

conducente la mattina, prima della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarità degli stessi. In caso di necessità l'intervento andrà richiesto telefonicamente utilizzando il numero di emergenza (112).

Per prevenire episodi vandalici, all'inizio e alla fine del viaggio il docente accompagnatore deve:

- controllare prima di partire le condizioni del mezzo e segnalarle al conducente. Se durante il viaggio si saranno verificati danni o sottrazioni di componenti d'arredo del pullman, quali tende, posacenere, sedili, braccioli, cuffie poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere ecc., il danno economico sarà addebitato all'intero gruppo se non sarà individuato il responsabile;
 - 2. controllare che gli studenti ripongano lo zaino nel bagagliaio, tengano in pullman solo un piccolo marsupio e farmaci salvavita;
 - 3. restare sempre a sedere durante la marcia, con le cinture di sicurezza allacciate;
 - 4. in caso di viaggi naturalistici in oasi/parchi, cambiarsi le scarpe prima di salire in pullman;
 - 5. controllare che gli studenti non tengano i seguenti comportamenti vietati: fumare, consumare cibi e bevande, disturbare conducente e passeggeri con cori rumorosi e irrispettosi, mettere i piedi sui sedili, gettare carta a terra (far sì che si utilizzino gli appositi cestini per i piccoli rifiuti);
 - 6. chiedere agli studenti di formare gruppi di persone con 1 capogruppo che collabori con i docenti controllando che il proprio gruppo sia sempre completo;
 - 7. chiedere di rispettare rigorosamente gli appuntamenti;
 - 8. Chiedere agli studenti di rimanere seduti al proprio posto con le cinture allacciate.

Art.5 Struttura alberghiera

Su tutti i docenti impegnati nelle attività di accompagnamento degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo, e tale obbligo impone loro preliminarmente l'onere di reperire delle strutture alberghiere il più possibilmente sicure. È quanto statuisce la Corte di Cassazione (con la recente sentenza

n. 1769/2012), precisando peraltro che i docenti devono anche controllare le singole stanze dove alloggiano i ragazzi, perché se qualcuno si fa male su di loro incombe il rischio di una condanna peril risarcimento dei danni subiti dagli allievi "proprio perché il rischio che,

lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente auto-lesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, ne'al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l' incolumità degli alunni. Incombe sull'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza".

La scuola, quindi, e i docenti in primis, hanno l'obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, come la "scelta di vettori e strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi e pericoli per l'incolumità degli alunni".

Il docente dovrà:

- 1. all'arrivo in hotel, verificare se vi sono danni nelle camere insieme a uno studente e comunicarlo alla reception; prima della partenza per il ritorno, eventuali danni agli arredi non presenti all'arrivo, saranno addebitati a tutti gli occupanti la camera se non sarà individuato il responsabile.
- 2. controllare che gli studenti evitino i seguenti comportamenti vietati: parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi, sbattere le porte, sporgersi da finestre o balconi, uscire dalla propria camera in abbigliamento da riposo notturno e / o discinto, uscire dalla propria camera dopo l'orario concordato con i docenti, uscire dall'hotel senza essere accompagnati da un docente, fumare in camera o fare uso di sostanze stupefacenti o illegali, in qualsiasi momento del viaggio, possedere oggetti e sostanze stupefacenti
- o illegali, acquistare, usare o semplicemente possedere alcolici, anche a bassa gradazione.

Le ore notturne sono dedicate al riposo, per questo motivo la sera, gli studenti non possono usciredalla propria camera dopo l'orario concordato con i docenti per il riposo notturno: in qualsiasi momento i docenti potranno fare un controllo delle camere e gli studenti sono tenuti ad aprire la porta immediatamente dopo che essi avranno bussato. Nel caso fosse richiesto l'intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri ospiti

dell'hotel a causa di comportamenti rumorosi o irriguardosi, il fatto costituirà, per gli studenti, un'aggravante nel momento della sanzione disciplinare che sarà data dal Consiglio di Classe al ritorno dal viaggio.

Art.6 Denaro / oggetti di valore

- 1. In luoghi affollati controllare che gli studenti indossino lo zaino davanti al corpo, non sulle spalle.
- 2. In caso di furto/smarrimento di oggetti, il responsabile è il proprietario e i docenti sporgerannodenuncia alle autorità competenti.

Art.7 Pranzo libero e/o al sacco

- 1. Il pranzo non organizzato, cosiddetto "libero", deve essere consumato tutti insieme nel momento e luogo concordati con gli studenti.
- 2. Nel caso il luogo, al chiuso o all'aperto, non contenga tutti gli studenti, i docenti si divideranno per assicurare la sorveglianza ai diversi gruppi.

Art.8 Bevande

- 1. E' permesso acquistare/consumare solo acqua e bibite analcoliche: ogni abuso (acquistare, consumare o portare da casa bevande alcoliche, anche a bassa gradazione) sarà punito a norma del Regolamento di Istituto.
- 2. Gli studenti devono informare i docenti per ogni spostamento dal gruppo di riferimento: attardarsi in luoghi senza avvertire o altre iniziative personali non autorizzate saranno sanzionate con provvedimenti disciplinari. Il comportamento durante i pasti deve essere rispettoso dei luoghi e delle persone che li frequentano.

Art. 9 Abbigliamento

Controllare che l'abbigliamento degli studenti sia decoroso e consono ai luoghi da visitare.

Art.10 Uso del cellulare

- 1. Durante le visite i cellulari devono essere spenti;
- 2. È permesso usarli solo nei seguenti momenti: durante i pasti (colazione, pranzo e cena), dopo cena e in camera.

Art. 11 Privacy

Controllare che venga rispettato il divieto di foto/riprese previsto in luoghi d'arte o religiosi, non venga violatala privacy di persone o compagni consenzienti e non, tramite foto/riprese non autorizzate, illegali o di cattivo gusto, anche per semplici scherzi.

Art.12 Infortunio o malore dello studente durante il viaggio

Garantire il primo soccorso tramite il Kit di Primo soccorso (Il docente accompagnatore referente deve avere cura di ritirarlo presso l'ufficio alunni prima di partire e di riconsegnarlo al rientro del viaggio)

In qualsiasi momento del soggiorno i docenti potranno chiedere che gli studenti mostrino volontariamente il contenuto dei propri bagagli: l'uso o il ritrovamento di oggetti di natura offensiva (coltelli, armi, armi- giocattolo, fionde, ecc) e/o di sostanze stupefacenti o illegali comporta la segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza.

In caso di gravità chiamare immediatamente il Pronto Soccorso per avere un'autoambulanza ed informare subito dopo il genitore e la scuola.

Aprire la polizza assicurativa e conservare la carta di dimissioni referto. In caso di ricovero ospedaliero oltre il periodo previsto del viaggio la scuola 5 pagherà le spese di vitto, alloggio, viaggio ai docenti che dovranno prorogare il soggiorno sino all'arrivo dei genitori dell'allievo.

Art.13 Provvedimenti disciplinari

Al ritorno dal viaggio, sentiti gli accompagnatori, il Consiglio di Classe, presieduto dalla Dirigente Scolastica, sanzionerà eventuali violazioni del Regolamento d'Istituto e del Regolamento d'Istituto relativo ai viaggi, elencate nel presente documento, attraverso provvedimenti disciplinari che potranno essere individuali, di gruppo o per l'intera classe nel caso non vengano individuati i singoli responsabili.

Art.14 Delibere e modalità organizzative

Per effettuare un'attività è necessario compilare:

- 1. Proposta d'uscita (a cura del Coordinatore).
- 2. Scheda viaggi d'istruzione da sottoporre al Consiglio d'istituto (per ogni classe) (a cura del Coordinatore)
- 3. Comunicazione per Prefettura (a cura della Segreteria e del Referente docente accompagnatore in caso di difformità)
- 4. Relazione finale per ogni tipologia di attività (a cura del Referente docente accompagnatore)
- 5. Avviso di pagamento (a cura della segreteria) e Pago in rete per versamento quota (a cura del genitore) se non si raggiunge il numero minimo dei paganti, l'attività prevista non viene effettuata.
- 6. La documentazione viene accettata dalla segreteria alunni solo se compilata in ogni sua parte.
- 7. Nel primo Collegio Docenti utile, le proposte di viaggio di istruzione verranno portate all'ordine del giorno discusse e approvate.
- 8. La Segreteria provvederà all'acquisizione di almeno tre preventivi, presso gli operatori turistici. L'organizzazione del viaggio affidata ad un operatore turistico è necessaria quando le norme vigenti non consentono la completa realizzazione del viaggio da parte dell'istituzione scolastica o in relazione alla migliore copertura assicurativa. Pur essendo inviata un'unica richiesta

cumulativa di preventivo riferita a tutti i Progetti di viaggio di istruzione approvati, l'aggiudicazione del viaggio verrà effettuata per ogni singolo viaggio che offrirà le condizioni più vantaggiose. Nella valutazione di vantaggi e svantaggi di ogniproposta di viaggio potranno essere sentiti prima della decisione finale anche i docenti referenti per esprimere un proprio parere motivato, da allegare per la scelta del miglior offerente.

- 9. Per i voli l'istituto si affiderà all'agenzia di viaggi che applicherà la minor commissione. Il referente potrà agire in autonomia per l'individuazione dei voli o dei mezzi di trasporto più convenienti scorporandoli dai preventivi del viaggio dell'agenzia.
- 10. Spetta al Consiglio d'Istituto verificare la conformità del progetto al presente Regolamento.
- 11. Nell'ottica di una valutazione sulla qualità dei servizi offerti, al termine di ogni anno scolastico, nel Consiglio di Istituto di giugno, verrà reso noto l'andamento dei viaggi diistruzione di più giorni svoltisi nell'anno scolastico, soprattutto in relazione agli obiettivi proposti e raggiunti, alle eventuali inefficienze rilevate, in modo che se ne possa tenereconto per le successive esperienze.
- 12. Le classi quarte parteciperanno preferibilmente al viaggio d'istruzione a Strasburgo (visita al Parlamento europeo ed al Consiglio d'Europa).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DOTT.SSA ZANDONAI CELESTINA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)